

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI CASTEL DEL RIO**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**C O P I A**

Affissa all'Albo Pretorio il **24/06/2015**

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA TASI - ANNO 2015**

*Nr. Progr.*                    **10**

*Data*                        **10/06/2015**

*Seduta NR.*                    **2**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 10/06/2015*

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nell'aula Cardinale Francesco Alidosi, oggi 10/06/2015 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BALDAZZI ALBERTO	S	GIOVANNINI STEFANO	S		
CANTAGALLI FRANCO	S	ALPI ENRICO	S		
MARAIA BARBARA	S	BARACCANI SIMONA	S		
MASI ELISABETTA	S				
SANTANDREA RICCARDO	S				
ZANOTTI MARIA ANTONIETTA	S				
GALEOTTI SERGIO	S				
<i>Totale Presenti: 10</i>			<i>Totali Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente giustificato*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIORGIO CIGNA.*

*In qualità di SINDACO, il DOTT. ALBERTO BALDAZZI assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: MARAIA BARBARA, ZANOTTI MARIA ANTONIETTA, ALPI ENRICO.*

*L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

**OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA TASI - ANNO 2015**

**Il Sindaco** pone in discussione il punto n. 6 all'ordine del giorno per poi procedere successivamente alla discussione del punto n. 5. In particolare evidenzia che non sono state incrementate le detrazioni per la prima casa per non mettere a rischio le entrate del bilancio dell'ente.

**Il consigliere Maraia** non condivide la modalità di determinazione delle detrazioni basate sulla rendita catastale.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI la disciplina delle detrazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che con la deliberazione C.C. n. 11 adottata in data odierna con la quale l'Amministrazione Comunale adotterà le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2015;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) così come modificato dall'art. 1, comma 679 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

*“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo [13, comma 2](#), del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22](#)*

*dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*”;

Richiamato l'art. 1 commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013, che prevedono l'aliquota base TASI nell'uno per mille della base imponibile già definita per l'IMU all'art. 13 D.L. 201/2011, incrementabile pertanto nel 2014 e 2015 fino al 3,3 per mille, fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, nonché riducibile e differenziabile in relazione alle diverse tipologie di immobile fino all'azzeramento;

Considerato che per fare fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2015, così come indicato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definiscono per l'anno 2015 la misura delle aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2015 come di seguito indicate, da leggersi congiuntamente alla deliberazione di approvazione aliquote del tributo IMU (adottata in data odierna), rispettando la soglia massima stabilita con l'art. 1, comma 677 della legge di stabilità 2014;

Considerato altresì:

- che il gettito può essere ottenuto applicando l'aliquota del 2,5 per mille solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate, non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;
- che il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare l'ammontare delle detrazioni che determinano un prelievo TASI tendenzialmente uguale o inferiore al prelievo IMU;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi Associato, il gettito atteso di euro 50.015 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

- aliquota **Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali**, compreso quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU:
- **detrazioni** di importo decrescente all'incremento del valore della rendita dell'abitazione principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita:

<i>Importo rendita catastale unità abitativa</i>	<i>Detrazione euro</i>
$\leq 260$	120
$> 260$ e $\leq 500$	100

>500- ≤700	60
>700-≤900	40
>900	0

- di precisare che il valore di rendita catastale dell'unità abitativa è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini dell'imposta TASI la base imponibile è costituita dalla somma delle rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del DL 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7);

- richiamato contestualmente il comma 676 della medesima Legge n. 147/2013, che dà facoltà ai Comuni di differenziare le aliquote TASI, per tipologia e destinazione degli immobili, fino al totale azzeramento dell'aliquota e ritenuto applicare, per l'anno 2015, **aliquota zero** sulle restanti categorie di immobili, anche al fine di non gravare ulteriormente la fiscalità locale in materia immobiliare;

- ritenuto comunque di definire che, nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2013, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore, con conseguenza che laddove l'aliquota a carico del possessore sia pari a zero, la Tasi a carico dell'occupante è anche essa pari a zero;

- richiamato l'art. 1, comma 682 per il quale il provvedimento regolamentare definisce i servizi indivisibili per i quali la TASI è posto a copertura e individuati di seguito i seguenti a parziale copertura dei costi:

	Riferimenti di bilancio di previsione
Illuminazione pubblica € 34.575,00	tit 1 funz. 08 serv. 02 int. 03
Manutenzione verde pubblico € 6.580,00	tit. 1 funz. 09 serv. 06 int. 02, 03, 05
Servizi assistenziali e sociali € 36.319,00	tit 1 funz. 10 serv. 04 int. 032,03,05
Servizio di protezione civile € 1.610,00	tit. 1 funz. 09 serv. 03 int. 03

(Il dettaglio dei costi riferibili ai suddetti servizi indivisibili è rinvenibile nell'ambito dei riferimenti del Bilancio di previsione comunale sopraindicati).

Considerato altresì che è prevista, ai sensi dell'art. 9 bis DL 47/2014 come convertito in legge n. 80/2014, una specifica agevolazione in materia di TASI a partire dall'anno 2015, per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in base alla quale la TASI è dovuta in misura, per ciascun anno di imposta, ridotta di due terzi;

Ritenuto opportuno disciplinare le modalità con le quali l'Ufficio Tributi debba essere messo a conoscenza dell'applicazione della riduzione da coloro che ne attestino avere diritto, mediante apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo d'imposta che versi nelle condizioni previste dall'art. 9 bis DL 47/2014 come convertito in legge n. 80/2014 entro i termini di scadenza previsti per l'ordinaria dichiarazione Tasi prevista all'art. 9 del vigente regolamento comunale dell'imposta;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 del 20.5.2015) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 luglio 2015;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale Di questo Comune n. 63 del 21/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convenzioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est:** Comuni di Imola, Mordano, Casafiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest:** Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1/1/2015 del personale già comandato al 100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1/1/2015, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, mantenendo, per ciascuna Area territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione;

Preso atto del provvedimento prot. n. 3277/6 del 29.5.2014 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della Dott.ssa Claudia Dal Monte e del decreto prot. n. 3278/6 del 29.5.2014 di nomina della Posizione Organizzativa nella persona

della Dott.ssa Elena Battistoni, designata Responsabile Tributi Polo Est – Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;

Ravvisata l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 posto in successivo punto dell'Ordine del Giorno di questa stessa seduta;

Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti n. 10 consiglieri

Esprimono voto favorevole n. 6 consiglieri

Esprimono voto contrario n. 1 consigliere (Maraia)

Si astengono n. 3 consiglieri (Giovannini, Alpi e Baraccani)

### DELIBERA

1) di definire, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato, altresì, il fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno **2015**, le aliquote della TASI come segue:

a) aliquota **TASI del 2,5 per mille per le abitazioni principali**, compreso quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU:

b) **detrazioni** di importo decrescente all'incremento del valore della rendita dell'abitazione principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita:

<i>Importo rendita catastale unità abitativa</i>	<i>Detrazione euro</i>
<i>≤260</i>	<i>120</i>
<i>&gt;260 e ≤500</i>	<i>100</i>
<i>&gt;500- ≤700</i>	<i>60</i>
<i>&gt;700-≤900</i>	<i>40</i>
<i>&gt;900</i>	<i>0</i>

c) quota a carico del detentore nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2013, pari al 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore con conseguenza che laddove l'aliquota a carico del possessore sia pari a zero, la Tasi a carico dell'occupante è anche essa pari a zero;

d) **aliquota zero** sulle restanti categorie di immobili, anche al fine di non gravare ulteriormente la fiscalità locale in materia immobiliare;

2) di precisare che il valore di rendita catastale dell'unità abitativa è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini dell'imposta TASI la base imponibile è costituita dalla somma delle rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7);

3) di disporre che coloro che intendano usufruire, ai sensi dell'art. 9 bis DL 47/2014 come convertito in legge n. 80/2014, della specifica agevolazione in materia di TASI prevista a partire dall'anno 2015, per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in base alla quale la TASI è dovuta in misura, per ciascun anno di imposta, ridotta di due terzi, trasmettano al competente Ufficio Tributi Associato apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo d'imposta che versi nelle suddette condizioni previste entro i termini di scadenza previsti per l'ordinaria dichiarazione Tasi prevista all'art. 9 del vigente regolamento comunale dell'imposta;

4) di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/211 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;

5) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015.

6) di dichiarare con separata votazione che dà il seguente esito:

Presenti n. 10 consiglieri

Esprimono voto favorevole n. 6 consiglieri

Esprimono voto contrario n. 1 consigliere (Maraia)

Si astengono n. 3 consiglieri (Giovannini, Alpi e Baraccani)

L'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 10 DEL 10/06/2015**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*F.to DOTT. BALDAZZI ALBERTO*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to DOTT. CIGNA GIORGIO*

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.***

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 24/06/2015 al 09/07/2015

Castel Del Rio, li 24/06/2015

IL RESPONSABILE  
*F.to BUGANE' MARIA ANGELA*

---

Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. nr.267/2000;

Castel Del Rio, li 10/06/2015

SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to DOTT. CIGNA GIORGIO*

---

Copia conforme all'originale.

Castel Del Rio, li 24/06/2015

IL RESPONSABILE  
*BUGANE' MARIA ANGELA*

---





# COMUNE DI CASTEL DEL RIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. <b>10</b>  Del <b>10/06/2015</b>	<b>DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA TASI - ANNO 2015</b>
--	---

Ufficio:

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 CO. 1 DEL TUEL D. LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>
	Data 03/06/2015 IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>
	Data 03/06/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to BUGANE' MARIA ANGELA

NOTE:

---

Votazione:  all'unanimità approvata  immediatamente eseguibile

---